



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile

nella causa n. 1155/2024 promossa da:

nata in TUNISIA in data

rappresentata e difesa dall'Avv. FIORE ORNELLA

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale in Torino

Resistente

Il Collegio, nella seguente composizione:

Roberta Dotta	Presidente
Tiziana De Fazio	Giudice
Fabrizio Alessandria	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Ai sensi degli artt. **35 e 35bis D. L.vo 25/2008** (*“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*) come modificato/introdotto dal **D.L. 13/2017** convertito in **L. 46/2017**;

Avente ad oggetto: Impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino

PREMESSE IN FATTO

Con atto depositato il 17.1.2024 la ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino notificato il 18.12.2023, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria; ovvero, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso avverso con conseguente conferma del provvedimento impugnato. Sono stati acquisiti gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha chiesto la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato al 3.12.2024 e, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che la difesa ha richiesto il disporsi una nuova audizione della richiedente.

Al riguardo va chiarito che la rinnovazione dell'audizione della richiedente non è necessaria in sede giudiziale: tale conclusione è conforme sia alla giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (cfr. Sentenza Moussa Sacko – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, C-348/16, resa in data 26.7.2017), sia all'orientamento espresso dalla Suprema Corte (v. sent. 17717/2018).

Nel caso di specie, ritiene il Collegio che non debba disporsi apposita udienza per l'audizione della richiedente, essendo presente in atti il verbale dell'audizione del richiedente tenutasi innanzi alla Commissione Territoriale di Torino, redatto nel rispetto del disposto dell'art. 14 D. L.vo 25/2008, come sostituito dall'art. 6 co. 1 D.L. 13/2017 convertito in L. n. 46/2017, e non essendo stati esposti nel ricorso fatti nuovi che impongano la ripetizione dell'audizione in sede giudiziale (in questo senso, cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. I, n. 18311 del 25/06/2021).

A ciò si aggiunga che la ricorrente è irreperibile di fatto, circostanza che ne renderebbe comunque impossibile l'audizione entro termini ragionevoli.

In definitiva, si deve respingere l'istanza della richiedente diretta ad ottenere l'audizione.

2. Secondo quanto emerge dagli atti, la richiedente faceva ingresso in Italia in data 18.8.2023 e veniva identificata con il nome dichiarato di _____, nata a _____, in Tunisia, in data _____

PDF Eraser Free

Presentata domanda di Protezione Internazionale, convocata ed interrogata dalla Commissione Territoriale, la richiedente in data 27.10.2023 ha dichiarato: di essere cittadina tunisina; di essere nata e cresciuta a [redacted] governatorato di Gabes; di aver vissuto a [redacted] (Tunisia) nel 2007; di essere di religione musulmana e di etnia araba; di aver studiato per nove anni e di aver fatto la casalinga ad eccezione di un breve periodo in cui ha lavorato come collaboratrice domestica; di avere una famiglia di origine composta unicamente dalla madre (il padre è deceduto) che vive a [redacted] insieme alla nonna (dell'istante); di essere sposata dal 2007 e di avere tre figli minori; di vivere insieme al marito e ai figli in Italia.

Quanto ai motivi per i quali ha deciso di lasciare il proprio Paese, la richiedente ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese per sfuggire alle vessazioni e alle violenze perpetrate dai fratellastri del marito. Infatti, suo marito è nato dal secondo matrimonio del padre, il quale si era sposato con una donna di carnagione scura, ragione per cui erano sorte tali oppressioni. La richiedente ha raccontato di essersi trasferita a [redacted] dopo il matrimonio e di essere andata a vivere dal suocero. Morto quest'ultimo, i fratellastri del marito hanno iniziato a vessare e ad aggredire lei, i suoi figli ed in particolare suo marito. Peggiorate le condizioni economiche, le forniture di acqua e di energia venivano interrotte e, mancando la protezione statale, la famiglia optava per trasferirsi a casa della madre della richiedente. A trasferimento avvenuto, la richiedente e la sua famiglia venivano a sapere che la casa che avevano appena abbandonato era stata incendiata dai fratellastri per evitare che il marito della richiedente potesse in futuro ristabilirsi lì con la sua famiglia. Infine, la richiedente e la sua famiglia decidevano di lasciare la Tunisia il 17 agosto 2023 raggiungendo l'Italia il giorno seguente.

2.1. La Commissione Territoriale ha ritenuto credibili e pertanto accettati gli elementi relativi alla nazionalità tunisina e alla provenienza da [redacted]. Non credibili, invece, gli elementi posti a fondamento dell'espatrio, ossia le angherie subite per mano dei fratellastri del marito poiché raccontate genericamente e incoerentemente. Nonostante la narrazione della richiedente sia credibile circa le vicende famigliari del suocero e le problematiche sorte a seguito del secondo matrimonio del padre del marito, le dichiarazioni fornite in relazione a ciò sono state rese in maniera non sufficientemente circostanziata, ragione per cui la CT non ha potuto ricondurle ad un reale vissuto personale. Quanto raccontato dall'istante circa le aggressioni subite dal marito è risultato privo di specificità e di concretezza. Lo stesso può dirsi in merito ai tentativi di avvalersi della protezione statale e alla mancata presentazione delle partiche successorie. La Commissione ha rilevato incongruenze in relazione, altresì, all'interruzione dell'erogazione dell'acqua e della luce. Su questo punto la richiedente ha riferito, infatti, che le forniture di energia venivano interrotte a causa di mancati adempimenti per poi essere riattivate solamente

PDF Eraser Free

grazie al pagamento di somme di denaro da parte del marito, mentre il taglio completo dell'erogazione di tali servizi sarebbe avvenuto per opera dei fratellastri che avrebbero avvertito la società erogatrice. Tale ricostruzione è apparsa contraddittoria poiché la società erogatrice era già al corrente dei mancati pagamenti. Inoltre, si sono riscontrate incongruenze con quanto dichiarato dal marito della richiedente che avrebbe spiegato che l'erogazione di energia veniva, invece, bloccata dai fratellastri che avrebbero chiuso i contatori posizionati in strada. Infine, la CT ha evidenziato illogicità in relazione alla decisione dei fratellastri di incendiare la casa in cui vivevano la richiedente e la famiglia subito dopo che essi si erano trasferiti altrove.

3. Avverso la suddetta decisione la ricorrente proponeva impugnazione avanti a questo Tribunale, fondando il proprio timore di persecuzione sulle condotte minacciose e violente poste in essere dai fratellastri del marito.

Nel corso del giudizio, inoltre, sono stati allegati nuovi elementi di fatto.

In particolare, dalle relazioni sociali del 22.2.2024 e del 2.4.2024, redatte dal personale del CAS di Viù, è emerso che – nel corso della sua permanenza in Italia – la ricorrente è stata vittima di episodi aggressivi da parte del marito, qualificabili come atti di violenza domestica. All'udienza del 3.12.2024, sulla base di tale ultimi fatti, il difensore ha rilevato la sussistenza di un ulteriore profilo di protezione *sur place*, per essere la ricorrente vittima di violenza domestica e non potendo ella, in caso di rimpatrio, trovare un'adeguata forma di protezione nel suo Paese d'origine, la Tunisia.

4. Venendo all'esame dei presupposti per la concessione della protezione internazionale, occorre rammentare che, a norma dell'art. 2 lett. e) d.lgs. 251/2007, è “rifugiato” il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”.

Gli atti di persecuzione possono assumere la forma di “atti di violenza fisica o psichica” (art. 7, co. 2 lett. a) D.Lgs. 251/07).

L'art. 8 D.Lgs. 251/2007 prevede che gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato debbano essere riconducibili a motivi “tipici”, quali quelli relativi alla “razza”, alla “religione”, alla “nazionalità”, al “particolare gruppo sociale” e all’“opinione politica” come definiti dalla norma citata.

PDF Eraser Free

4.1. Tanto premesso, e in ossequio al principio della c.d. “ragione più liquida”, occorre rilevare che la domanda relativa al riconoscimento dello *status* di rifugiato è fondata e va accolta con riferimento agli elementi di fatto da ultimo emersi, per appartenere la richiedente al gruppo sociale delle donne vittime di violenza di genere.

Infatti, la relazione redatta in data 22.2.2024 dal CAS [redacted] di Viù, presso cui era ospite la sig.ra Ghandri (cfr. doc. 13), evidenzia l’esistenza di “*un rapporto sbilanciato e di dipendenza*” della richiedente nei confronti del marito: in particolare, gli operatori hanno rilevato che la ricorrente “*rivolge lo sguardo prima di rispondere a qualunque domanda o esprimere un’opinione*” e che, comunque, difficilmente vi sono momenti in cui non si trovi in compagnia del medesimo (pur essendo la ricorrente in stato di gravidanza all’epoca dei fatti).

Il sig. [redacted] inoltre, è stato colto più volte in uno stato di alterazione per l’eccessivo consumo di alcolici o per l’astinenza da nicotina, provocando disagio alla moglie e ai figli obbligati a contenere gli eccessi dell’uomo (cfr. pag. 3 della relazione *sub* doc. 13). Ancora, la sig.ra [redacted] ha confidato alle operatrici del centro che “*non avrebbe voluto proseguire nella gravidanza poiché preoccupata per la propria salute*” e che, tuttavia, ha deciso comunque di portarla a termine temendo le reazioni del marito e dei figli, considerando essi l’aborto una pratica proibita (“*haram*”).

Ulteriori profili di violenza sono emersi dalla relazione del centro di accoglienza del 2.4.2024 (doc. 14). In essa, in particolare, viene riferito un episodio in cui il marito è stato visto dal figlio minore (il quale ha poi avvertito l’operatrice) mentre era in procinto di colpire la richiedente. A causa di ciò, sono intervenuti i carabinieri che in primo luogo hanno informato la sig.ra Ghandri dei suoi diritti e della possibilità di denunciare il fatto alle autorità e, successivamente, si sono confrontati con l’uomo. La richiedente ha subito manifestato la sua intenzione di non denunciare il marito dimostrandosi, anzi, preoccupata per le possibili conseguenze a suo carico. Quanto accaduto ha fatto sì che l’equipe del centro di accoglienza provvedesse ad un trasferimento – seppur interno – del sig. [redacted] per salvaguardare la moglie e i figli. Dunque, alla stregua degli elementi di fatto allegati nelle relazioni sociali *sub* docc. 13 e 14, deve concludersi che la richiedente è stata (quantomeno durante la sua permanenza in Italia) vittima di episodi di violenza domestica perpetrati in suo danno dal marito.

4.2. Per quanto riguarda le violenze fisiche e psicologiche, occorre dunque esaminare se la richiedente – in caso di rimpatrio in Tunisia – potrebbe avvalersi della protezione statale, sporgendo denuncia alla polizia ed ottenendo una protezione effettiva e non temporanea, così come prescritto dall’art. 6, c. 2, D. Lgs. 251/2007. Nel 2017, il Parlamento tunisino ha adottato la Legge sull’eliminazione della violenza contro le donne (*Law on Eliminating Violence*

PDF Eraser Free

Against Women).¹ In base a questa nuova legge, lo Stato non solo è responsabile di perseguire coloro che abbiano commesso violenza contro le donne, ma anche della prevenzione della violenza di genere e della protezione delle vittime e delle sopravvissute. Tra gli altri, i ministeri dell'Istruzione, della Salute, degli Affari Sociali, della Giustizia e dell'Interno, nonché i media, sono responsabili della formazione del personale e dei professionisti nella prevenzione della violenza contro le donne. La legge ritiene inoltre la polizia responsabile delle risposte tempestive alle denunce delle vittime e della segnalazione dei casi di violenza.² Inizialmente accolta con entusiasmo dalla comunità internazionale,³ la legge, con il passare degli anni, è stata ritenuta insufficiente e non adeguatamente implementata. Secondo diverse organizzazioni non governative, infatti, esiste un forte *gap* tra la legge e la sua implementazione a livello pratico, tanto che le donne si trovano a dover continuare a lottare per ottenere giustizia ed una sicurezza personale.⁴ Le donne tunisine continuano infatti a subire alti livelli di violenza. Secondo un'indagine del Ministero delle Donne, almeno il 47% delle donne ha subito violenza domestica nel corso della propria vita. Questi numeri sono aumentati con l'inizio della pandemia di COVID-19. Il Ministero delle Donne ha annunciato che, solo nel 2020, i casi di violenza di genere sono aumentati di sette volte rispetto agli anni precedenti.⁵ Un recente caso di femminicidio ha portato alla luce le problematiche nel sistema della gestione di vittime vulnerabili, quali le vittime di violenza domestica, che di solito subiscono molte stigmatizzazioni e pressioni da parte delle famiglie e della società per ritirare o non presentare le denunce e tornare dai loro familiari violenti. Secondo Amnesty International, i funzionari

¹ Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, <https://legislation-securite.tn/law/56326>.

² UNDP, Nadia Ben Ammar, Navigating through the wickedness of gender-based violence in Tunisia, 9 maggio 2022, <https://www.undp.org/fr/tunisia/blog/navigating-through-wickedness-gender-based-violence-tunisia>.

³ UN Women, Tunisia passes historic law to end violence against women and girls, 10 agosto 2017, <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/8/news-tunisia-law-on-ending-violence-against-women>; HRW, Tunisia: Landmark Step to Shield Women from Violence - New Law Offers Protection, but Needs Funding, 27 luglio 2017, <https://www.hrw.org/news/2017/07/27/tunisia-landmark-step-shield-women-violence>.

⁴ Amnesty International, Tunisia: The tragic truth about domestic violence, 21 maggio 2021, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/tunisia-tragic-truth-about-domestic-violence/>; HRW, Tunisia: Domestic Violence Law Not Protecting Women, 8 dicembre 2022, [https://www.hrw.org/news/2022/12/08/tunisia-domestic-violence-law-not-protecting-women#:~:text=In%202021%20and%202022%2C%20Human.authorities%20response%20to%20domestic%20violence](https://www.hrw.org/news/2022/12/08/tunisia-domestic-violence-law-not-protecting-women#:~:text=In%202021%20and%202022%2C%20Human.authorities%20response%20to%20domestic%20violence;); Centre for International Governance Innovation, Sodfa Daaji e Hela Ben Salem, In Tunisia, a Legal Patchwork Is Failing Women Online, 24 maggio 2021, <https://www.cigionline.org/articles/tunisia-legal-patchwork-failing-women-online/>.

⁵ Amnesty International, Tunisia: The tragic truth about domestic violence, 21 maggio 2021, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/tunisia-tragic-truth-about-domestic-violence/>; Tunisie : 14 000 signalements sur la violence contre la femme, 24 novembre 2020, <https://www.webmanagercenter.com/2020/11/24/459566/tunisie-14-000-signalements-sur-la-violence-contre-la-femme/>.

PDF Eraser Free

statali stanno ignorando la nuova legge, che conferisce alla polizia ed alla magistratura importanti poteri e responsabilità nella protezione delle donne dalla violenza.⁶

Attraverso uno studio condotto tra vari attori coinvolti a diverso titolo nel campo della violenza di genere in Tunisia,⁷ UNDP ha rilevato che le donne sono spesso più propense a presentare una denuncia se hanno il supporto di altre persone, e di conseguenza, coloro che hanno un sostegno personale limitato, sono le più vulnerabili. Inoltre, molte vittime intervistate da UNDP hanno indicato che i loro partner fossero desiderosi di isolarle dalla società, dagli amici, dalla famiglia e dai vicini, in quello che sembrava loro uno sforzo per dissuaderle dal cercare giustizia o altro sostegno istituzionale.⁸ Nonostante un numero crescente di donne richieda assistenza legale, pochissime denunce sfociano in vere e proprie condanne. La lunghezza e la macchinosità della procedura legale che, in media, dura da 1 a 1,5 anni, è uno dei motivi per cui molte donne rinunciano a priori a presentare una denuncia. I membri delle organizzazioni della società civile locali che sostengono le donne vittime di violenza hanno spiegato che molte donne subiscono pressioni per ritirare le loro denunce. Talvolta, alcune donne presentano denunce per sperare che il comportamento violento del partner cessi, senza l'intenzione, per i motivi predetti, di perseguire legalmente il caso. Per queste ragioni, molti agenti delle istituzioni pubbliche non investono i loro sforzi in questi fascicoli, ed attendono che la vittima ritorni. Questo comportamento, tuttavia, ostacola ulteriormente il processo e scoraggia le donne che percepiscono le procedure come lunghe e quasi sopite. Un altro fattore che porta a questo fenomeno è anche la scarsità di risorse umane per trattare tutti i reclami ricevuti.⁹

In riferimento ai tentativi di denunce presentate da donne per casi di violenza domestica, Human Rights Watch (HRW) ha espressamente accusato le autorità tunisine di aver fallito nel loro compito di protezione. In un report recentemente pubblicato, HRW ha evidenziato come le autorità non rispondano sistematicamente, non indagano e non forniscano protezione alle donne che denunciano violenze. Nonostante la Tunisia abbia una delle normative più avanzate

⁶ Amnesty International, Tunisia: The tragic truth about domestic violence, 21 maggio 2021, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/tunisia-tragic-truth-about-domestic-violence/>.

⁷ "We have interviewed over thirty actors related in one way or another to GBV, including local government institutions, including from the security, social affairs, justice, education, health and family affairs sectors; local and national CSOs involved in supporting women victims of violence; sociologists involved in GBV, independent lawyers and victims of violence. While this was an important source of insights, we also drew from academic research which studied the phenomenon of GBV in the Tunisian context, including quantitative studies conducted in the past 8 years" UNDP, Nadia Ben Ammar, Navigating through the wickedness of gender-based violence in Tunisia, 9 maggio 2022, <https://www.undp.org/fr/tunisia/blog/navigating-through-wickedness-gender-based-violence-tunisia>.

⁸ UNDP, Nadia Ben Ammar, Navigating through the wickedness of gender-based violence in Tunisia, 9 maggio 2022, <https://www.undp.org/fr/tunisia/blog/navigating-through-wickedness-gender-based-violence-tunisia>.

⁹ UNDP, Nadia Ben Ammar, Navigating through the wickedness of gender-based violence in Tunisia, 9 maggio 2022, <https://www.undp.org/fr/tunisia/blog/navigating-through-wickedness-gender-based-violence-tunisia>.

PDF Eraser Free

e tutelanti in Medio Oriente e Nord Africa, in materia di repressione della violenza contro le donne, HRW ha notato come a livello pratico sia di difficile implementazione. Talvolta la polizia chiede alle donne che tentano di denunciare violenze di produrre requisiti probatori arbitrari, quali certificati medici molto recenti che mostrino gli abusi, prima di accettare di aprire un'indagine o richiedere ordini di protezione. HRW segnala altresì che la polizia di sovente invita le donne ad acconsentire alla mediazione familiare piuttosto che perseguire una denuncia penale.¹⁰ Le COI indicate descrivono pertanto un atteggiamento poco collaborativo della polizia nell'avviare indagini in materie ritenute di risoluzione familiare, quali le violenze in ambito domestico.

Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b) della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta ad Istanbul e resa esecutiva in Italia con L. n. 77/2013, *“l'espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*. La Convenzione, inoltre, prevede che le Parti contraenti adottino *“le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria”*.¹¹ La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 30360 del 2021, si è espressa recentemente riguardo un caso analogo, concernente una richiedente proveniente dalla Georgia, ribadendo che *“la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che gli atti di violenza domestica, così come intesi dalla Convenzione citata, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, sono riconducibili all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall'art. 14, lett. b) d.lgs. n. 251/2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali. Ne consegue che, anche ove tali atti siano posti*

¹⁰ HRW, Tunisia: Domestic Violence Law Not Protecting Women, 8 dicembre 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/12/08/tunisia-domestic-violence-law-not-protecting-women#:~:text=In%202021%20and%202022%2C%20Human,authorities'%20response%20to%20domestic%20violence.>

¹¹ Consiglio d'Europa, Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa – N° 210, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011, Traduzione non ufficiale, <https://rm.coe.int/16806b0686>.

PDF Eraser Free

in essere da soggetti non statuali, come l'ex coniuge della ricorrente, è onere del giudice verificare ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 251/2007 se lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione (Cass., Sez. 1, n. 23017/2020; Cass., Sez. 6-1, n. 12333/2017)".

In una più recente pronuncia, riguardante un caso di violenza domestica di una donna in Marocco, la Corte di Cassazione ha, inoltre, evidenziato che *"pur se la definizione di rifugiato di cui agli artt. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e 2 comma 1 lett e) D.Lgs 251/2007 non preveda espressamente l'appartenenza di genere tra le cause di persecuzione, una prima integrazione della disciplina sull'asilo in relazione al genere è stata fornita dalle Linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1° (2) della Convenzione del 1951, con le quali si evidenzia la **necessità di interpretare la disciplina dell'asilo anche in un'ottica di genere**, che deve essere inteso, a giudizio di questo collegio, come status di appartenenza sociale, economica e culturale e non come grossolana differenziazione soltanto biologica e chimica tra sessi opposti; **con la conseguenza che l'appartenenza di genere ben possa (ed anzi debba) essere considerata, in determinate condizioni, come riferibile "ad un particolare gruppo sociale" che può essere oggetto di persecuzioni già ai sensi dell'art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra"** (Cass. Civile Ord. Sez. L Num. 24272 Anno 2022, 04/08/2022).*

4.3. Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi che la richiedente appartenga al gruppo sociale delle donne vittime di violenza domestica e che, in quanto tale, in caso di rimpatrio sarebbe fondatamente esposta al "danno grave" consistente nella minaccia effettiva di subire nuovamente atti di violenza da parte di un membro della sua famiglia (il marito) o della sua comunità.

Va conseguentemente riconosciuto alla ricorrente lo *status* di persona rifugiata.

L'accoglimento della domanda principale assorbe l'esame di ogni ulteriore domanda formulata in via subordinata.

5. Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, trovando applicazione il principio di diritto per cui *"qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato"* (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n. 30876; negli stessi termini, da ultimo, Cass., Sez. I civile, 22/03/2023, n. 8160).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

- **accoglie** il ricorso in ordine alla domanda principale e, per l'effetto, **dichiara** che ha diritto allo *status* di rifugiata;
- **nulla** sulle spese di lite.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9.12.2024

Il Presidente

Roberta Dotta

Il Giudice est.

Fabrizio Alessandria